



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:

- 1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
- 2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Relatore
- 3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. [REDACTED] R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 1.2.2023, promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED];

-APPELLANTI-

Contro

-APPELLATA-

E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED];

-APPELLATO-

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 1.2.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:

“Con atto di citazione, ritualmente notificato, [REDACTED] hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la [REDACTED], esponendo:

- di intrattenere con la [REDACTED], filiale di [REDACTED], un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scoperta su c/c ordinario n. [REDACTED] aperto nel 1997 ed ancora in essere;

- che la banca non ha mai consegnato la copia del modulo contrattuale sottoscritto;

- che la banca ha preteso il rilascio di una fideiussione omnibus da parte dei sig.ri [REDACTED]

- che l'Istituto Bancario, per l'intera durata del rapporto, ha applicato: a) il criterio di capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista, in palese violazione dell'art. 1283 c.c.; b) illegittimi costi di gestione quali, ad esempio, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese varie e commissioni mai pattuite; c) tassi di interesse passivi ed attivi mai convenuti e mai validamente determinati.

In conformità a tali premesse gli attori hanno concluso richiedendo, previa declaratoria di nullità ed illegittimità degli addebiti di interessi passivi nonché degli accrediti di interessi attivi, degli addebiti determinati dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e degli addebiti per csm, per c.d. giorni valuta e per spese varie nonché degli addebiti di interessi ultralegali, di “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, II comma del D.Lgs. n. 385 del 1993, la nullità dei seguenti contratti di c/c n. [REDACTED] e di tutti i conti ad essi collegati e correlati, intestati a [REDACTED] per inosservanza della forma prescritta; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente n. 34.55 e di tutti i conti secondari e confluenti intestato a [REDACTED] ed acceso presso [REDACTED], oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiarare la

inefficacia, ai sensi, e per gli effetti dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 comma 2, nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. [REDACTED] ... relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia della capitalizzazione degli interessi al rapporto in esame; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c. nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale; accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c. nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale; accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; determinare il Tasso Effettivo Globale dell'indicato rapporto bancario; accertare e dichiarare, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca convenuta per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento ...; determinare, nell'ipotesi di apercredito ancora in essere il saldo ricalcolato alla data dell'accertamento peritale ...; mentre determinare e condannare, nell'ipotesi di revoca o chiusura dell'apercredito, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse ...; dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus prestata dalla sig.ra [REDACTED]; condannare

la Banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ...; condannare ... la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario" [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate in citazione].

Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita in giudizio [redacted] eccependo la inammissibilità delle domande "per la evidente carenza delle condizioni presupposto dell'azione", la prescrizione "per il periodo antecedente il mese di marzo 2007 nella coniugazione e per le distinte argomentazioni ampiamente illustrate nel presente atto" e instando, nel merito, per il rigetto delle domande "per essere le stesse palesemente infondate e, in ogni caso, non provate, in fatto e in diritto" [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].

All'udienza del 20 marzo 2018, il Tribunale, stante l'intervenuto fallimento della [redacted], ha dichiarato l'interruzione del giudizio. Riassunto il procedimento ad opera di [redacted], si è costituita la [redacted]. Il Fallimento della [redacted] è rimasto contumace.

La causa, istruita mediante C.T.U. tecnico contabile, all'udienza del 03.03.2020 è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della discussione orale."

Con la sentenza suindicata il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio fra [redacted] e la [redacted] ed ha rigettato le domande formulate dal [redacted] e dalla [redacted] per difetto di legittimazione.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto, per quanto ancora rileva in questa sede, che i fideiussori non hanno alcun interesse e legittimazione ad agire nel presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito del debitore garantito, in quanto la banca non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di quanto dovutole né i garanti sono stati mai escussi.

Avverso la predetta pronuncia hanno interposto appello [redacted], chiedendo l'accoglimento della domanda proposta.

Ha resistito in giudizio [redacted], subentrata alla [redacted], concludendo per il rigetto dell'appello.

Si è costituito altresì il fallimento della [redacted], chiedendo l'accoglimento dell'appello.

All'udienza del 1.2.2023, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità della partecipazione al presente giudizio di appello del _____, essendo stato dichiarato estinto dal Tribunale il giudizio fra quest'ultimo e la _____ e non avendo il Fallimento impugnato questa statuizione.

Venendo all'appello, con il primo motivo gli appellanti censurano il rigetto della loro domanda per difetto di legittimazione.

In particolare, deducono la sussistenza della legittimazione attiva dei fideiussori per la proposizione della domanda di accertamento negativo del debito del garantito, avendo comunque gli stessi interesse a far emergere l'inesistenza di tale debito.

Peraltro, lo stesso Tribunale ha affermato (pag. 4 della sentenza impugnata) che *"il fideiussore è in astratto legittimato, anche in via principale, ad esperire azione affinché sia accertata la nullità del contratto o di clausole contrattuali tra il creditore e il debitore principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa al fine di paralizzare la domanda vantata dal creditore: "il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, atteso il suo interesse a far risultare l'invalidità di tale obbligazione, che determina l'invalidità anche dell'obbligazione fideiussoria, in ragione del suo carattere accessorio" (vedi Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 08/07/1983)"*.

Il motivo è fondato.

Innanzitutto, va rilevato che nella fattispecie non si pone propriamente una questione di legittimazione attiva, essendo pacifico, come riconosciuto dallo stesso Tribunale nell'inciso sopra riportato, che il fideiussore, in relazione all'azione di accertamento negativo del debito del garantito, sia titolare di un interesse sostanziale di cui chiede la tutela in giudizio: interesse, appunto, ad accertare l'inesistenza di quel debito, che si riflette evidentemente sulla sua posizione.

Si tratta, dunque, di verificare piuttosto la sussistenza dell'interesse ad agire del fideiussore, cioè la sussistenza di un rapporto di utilità fra il provvedimento giurisdizionale richiesto e la lesività, per i garanti, della posizione debitoria del garantito annotata dalla banca.

Tale interesse deve essere concreto ed attuale, caratteri sostanzialmente esclusi dal Tribunale, non avendo nel caso di specie la banca avanzato alcuna domanda riconvenzionale di pagamento di quanto dovutole e non essendo neanche stati escussi i garanti.

Senonchè è evidente che anche in questo contesto l'azione di accertamento negativo del debito proposta dal fideiussore è diretta a rimuovere una situazione pregiudizievole di pericolo attuale e concreto, posto che l'annotazione in conto del debito del correntista (pari ad euro 25.760,50) abilita indubbiamente la banca ad esigerne il pagamento, previa chiusura del conto.

Peraltro, nella fattispecie il pericolo è ancora più rilevante stante il fallimento del debitore principale, che espone maggiormente il fideiussore al pagamento del debito.

Col secondo motivo gli appellanti hanno sostanzialmente riproposto tutte le domande rimaste assorbite dal rilevato difetto della legittimazione ad agire.

Hanno innanzitutto insistito per la declaratoria della nullità del rapporto di c/c n. 34.55 e di tutti i conti ad essi collegati, intestati a [REDACTED], per inosservanza della forma prescritta.

Nel dettaglio deducono che, nel caso di specie, nessun modulo contrattuale sarebbe mai stato consegnato dall'istituto di credito alla [REDACTED] relativamente al rapporto bancario per cui vi è causa, nonostante le disposizioni del D. Lgs. n. 385 del 1993, il c.d. T.U.B., che all'art. 117, commi 1 e 3, chiaramente statuiscano: "1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ... 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo".

Stante la nullità del contratto, nulla sarebbe dovuto per interessi, c.m.s., c.d. giorni valuta e tutti gli addebiti dovrebbero considerarsi illegittimi.

La domanda è fondata.

In effetti il contratto di conto corrente non risulta stipulato per iscritto, non avendo la banca prodotto il relativo modulo contrattuale sottoscritto dalla società correntista.

Ne deriva l'illegittima applicazione, da parte della banca, di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e spese varie, che non risultano pattuiti.

Nel giudizio di primo grado è stata pertanto correttamente disposta un'apposita CTU per la rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario n. [REDACTED] previa eliminazione di tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, considerando altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca relativamente alle rimesse solutorie

effettuate nel periodo antecedente ai dieci anni dalla data della notifica dell'atto di citazione (24.2.2017).

Il CTU ha individuato tali rimesse tenendo conto anche del fido di fatto concesso nel periodo antecedente al dicembre 2005 (in cui è stato formalizzato), fido rilevato dai dati documentati dagli estratti scalari.

A fronte, quindi, di un saldo banca negativo, pari ad euro 25.760,50, è stato accertato un

e condanna della [REDACTED] al pagamento
e come da dispositivo, e delle spese di

Vanno invece dichiarate irripetibili le spese sostenute dal [REDACTED].

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) In accoglimento dell'appello, dichiara che il saldo finale del conto corrente ordinario [REDACTED], aperto presso la [REDACTED] ed intestato a [REDACTED], è pari ad euro 8.297,94 in favore del correntista;
- 2) condanna la [REDACTED] al pagamento delle spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro [REDACTED] per compensi ed euro [REDACTED] per spese, e, per il secondo grado, in euro [REDACTED] per compensi ed euro [REDACTED] per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. [REDACTED], ed oltre alle spese di CTU;
- 3) Dichiara irripetibili le spese processuali sostenute dal [REDACTED];
- 4) Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Lecce, 11.11.2024

Il Consigliere Est.
(Dott. Maurizio Petrelli)

Il Presidente
(Dott. Riccardo Mele)